DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1977

che istituisce una sezione speciale « Ravvicinamenti delle legislazioni » del comitato consultivo per gli alimenti per animali

(77/533/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

considerando che è importante conoscere i pareri delle categorie professionali e dei consumatori sui problemi posti dal ravvicinamento delle legislazioni nel campo degli alimenti per animali ;

considerando in effetti che il comitato economico e sociale ha dichiarato in una relazione del 24 maggio 1972 « che sarebbe quanto mai auspicabile che venisse creato, come già nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli, accanto al comitato permanente per i prodotti alimentari e al comitato veterinario permanente, un comitato consultivo composto di rappresentanti delle varie categorie economiche e sociali » ;

considerando che tutte le professioni direttamente interessate al ravvicinamento delle legislazioni sugli alimenti per animali, nonché i consumatori, devono partecipare all'elaborazione dei pareri chiesti dalla Commissione ;

considerando che le associazioni professionali dell'agricoltura, dell'industria, del commercio e dei lavoratori e le associazioni dei consumatori degli Stati membri hanno costituito organizzazioni a livello comunitario ;

considerando la necessità di un organo specifico di consultazione per i problemi attinenti al ravvicinamento delle legislazioni in materia di alimenti per animali,

DECIDE :

Articolo 1

1. Presso la Commissione è istituita una sezione specializzata « Ravvicinamento delle legislazioni » del comitato consultivo per gli alimenti per animali, qui appresso denominata « la sezione ».

2. La sezione riferisce al comitato in merito ai risultati dei suoi lavori.

3. La sezione è composta di rappresentanti di organizzazioni dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dei lavoratori, dei consumatori.

Articolo 2

1. La sezione può essere consultata dalla Commissione su tutti i problemi inerenti all'armonizzazione delle legislazioni sugli alimenti per animali.

2. Il presidente del comitato può far presente alla Commissione l'opportunità di consultare la sezione su una questione che rientri nella competenza di quest'ultima e in merito alla quale il suo parere non sia stato richiesto.

Il presidente agisce in tal senso anche su richiesta di una delle categorie che compongono la sezione.

Articolo 3

1. La sezione è composta di 12 membri permanenti e, al massimo, di 24 membri non permanenti.

2. I seggi dei membri permanenti sono attribuiti come segue :

— due ai produttori agricoli,

— due alle cooperative agricole,

— due all'industria,

— due al commercio,

— due ai lavoratori,

— due ai consumatori.

3. Ciascun settore economico di cui all'articolo 3, paragrafo 2, può designare, al massimo, 4 membri non permanenti.

Articolo 4

1. I membri permanenti della sezione sono nominati dalla Commissione su proposta dei seguenti organismi :

— produttori agricoli :

Comitato delle organizzazioni professionali della Comunità economica europea (COPA) ;

— cooperative agricole :

Comitato generale della cooperazione agricola della Comunità economica europea (COGECA) ;

— industria :

Unione delle industrie della Comunità europea (UNICE) ;

— commercio :

Comitato delle organizzazioni commerciali dei paesi della Comunità economica europea (COCCEE) ;

— lavoratori :

Confederazione europea dei sindacati (CES) ;

— consumatori :

Comitato consultivo dei consumatori, istituito con decisione della Commissione del 25 settembre 1973.

2. Per ogni seggio i predetti organismi propongono due candidati di diversa nazionalità, cittadini degli Stati membri della Comunità.

3. Gli organismi indicati al paragrafo 1 del presente articolo propongono alla Commissione, a mezzo lettera inviata alla segreteria, di cui all'articolo 9, paragrafo 3, almeno 8 giorni prima di ciascuna riunione, gli altri loro rappresentanti in seno al comitato.

Articolo 5

1. I membri permanenti della sezione restano in carica tre anni e il loro mandato è rinnovabile. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Al termine del triennio, i membri permanenti del comitato rimangono in carica fino alla loro sostituzione o al rinnovo del mandato.

Il mandato di un membro permanente scade prima della fine del triennio in caso di dimissioni o di decesso.

Il mandato di un membro permanente può inoltre essere revocato se l'organismo che ha presentato la sua candidatura ne chiede la sostituzione. In tal caso si provvede alla sua sostituzione, per la rimanente durata del mandato, secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.

2. A titolo informativo, la Commissione pubblica l'elenco dei membri permanenti nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Articolo 6

1. Il presidente della sezione è scelto per tre anni fra i membri permanenti e viene designato da questi ultimi.

2. L'elezione avviene a maggioranza dei due terzi dei membri permanenti presenti, per il primo scrutinio, e a maggioranza dei membri permanenti presenti, per gli scrutini successivi.

La sezione può creare un ufficio di presidenza, seguendo la medesima procedura. In tal caso, l'ufficio di presidenza comprende, oltre al presidente, un rappresentate al massimo di ciascuna categoria economica rappresentata in seno alla sezione e alla quale non appartiene il presidente.

Le funzioni di vicepresidente sono assolte dai membri dell'ufficio di presidenza.

L'ufficio di presidenza prepara ed organizza i lavori del comitato.

Articolo 7

A richiesta di un settore economico rappresentato, il presidente può invitare un delegato dello stesso settore ad assistere alle riunioni della sezione.

Egli può anche invitare ad assistere ai lavori della sezione e dei gruppi di lavoro, in qualità di esperto, chiunque abbia una competenza specifica su una delle questioni iscritte all'ordine del giorno.

Gli esperti partecipano alle deliberazioni per la sola questione che ha motivato la loro presenza.

Articolo 8

La sezione può costituire gruppi di lavoro.

I gruppi di lavoro designano un presidente e un relatore.

I gruppi di lavoro hanno il compito di redigere una relazione alla sezione sugli argomenti trattati.

Articolo 9

1. La sezione si riunisce presso la sede della Commissione su convocazione di quest'ultima.

L'ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del presidente, d'intesa con la Commissione.

2. I rappresentanti dei servizi interessati della Commissione partecipano alle riunioni della sezione, dell'ufficio di presidenza e dei gruppi di lavoro.

3. I servizi della Commissione provvedono ai compiti di segreteria del comitato e dei gruppi di lavoro.

Articolo 10

Le deliberazioni della sezione vertono sulle domande di parere formulate dalla Commissione. Esse non sono seguite da votazione.

Nel chiedere il parere della sezione, la Commissione ha facoltà di fissare il termine in cui esso dovrà essere espresso.

Le posizioni delle categorie rappresentate figurano in un resoconto trasmesso alla Commissione.

Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità, la sezione redige delle conclusioni comuni che vengono allegate al resoconto.

Su loro richiesta, la Commissione comunica al Consiglio e al comitato permanente per gli alimenti per animali i risultati delle deliberazioni.

Articolo 11

Fatto salvo il disposto dell'articolo 214 del trattato, i partecipanti alle riunioni della sezione sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza attraverso i lavori della sezione o dei gruppi di lavoro qualora la Commissione li avverta che il parere richiesto o il quesito posto riguarda una materia di carattere riservato.

In tal caso, assistono alle riunioni soltanto i membri della sezione speciale ed i rappresentanti dei servizi della Commissione.

Articolo 12

La presente decisione entra in vigore il 1° agosto 1977.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH